

la necessità di assicurare il mantenimento di queste realtà scolastiche non è venuta meno in questi anni e particolarmente nel momento in cui la disoccupazione femminile e giovanile è in aumento, in misura così significativa da indurre il Parlamento della Repubblica a predisporre un progetto di legge volto a contrastare tale fenomeno;

nelle scelte politiche, economiche e sociali dei Paesi avanzati e della Unione Europea, l'agro-ambiente assume un ruolo sempre più importante, non solo per la tutela delle risorse territoriali, ma anche come strumento regolatore delle politiche di mercato, in uno scenario mondiale orientato alla liberalizzazione degli scambi;

per dare centralità all'agricoltura e alle sue molteplici funzioni, è necessario ed urgente uno straordinario impegno culturale che coinvolga tutte le istituzioni politiche, economiche, sociali e la loro capacità di indirizzo, orientamento e programmazione;

è universalmente noto come gli istituti agrari hanno sempre avuto un rapporto allievi/classe esiguo, per aspetti legati alla formazione fornita ai discendenti (esistono evidenti limiti numerici all'uso di laboratori ed altre strutture formative, superati i quali scade la qualità didattica); gli attuali modelli di istruzione agraria sono da considerarsi ancora oggi come facenti parte di un « Ordinamento Speciale » che dovrebbe essere riconosciuto come tale: questa realtà non pare attualmente capita dal ministero della pubblica istruzione che la subordina a puri calcoli ragionieristici;

gli istituti agrari sono organismi complessi, strutturati talvolta su più sedi, che esprimono specifiche vocazioni produttive e territoriali, dove competenze, risorse materiali ed esperienze si collegano con il mondo del lavoro per fornire agli allievi un processo insegnamento-apprendimento estremamente qualificato; affidarne la direzione a presidi di altre scuole, che non vivono quotidianamente e direttamente sul posto la gestione complessa ed

imprevedibile delle strutture agrarie anzidette significherebbe creare i presupposti per « non gestire » tali realtà;

la sede di un istituto agrario non può che essere nel suo ambiente di campagna, al centro di una valida azienda agraria, dotata di idonee strutture didattiche facilmente raggiungibile e soprattutto accogliente verso l'utenza: è in tale tipo di realtà scolastica che si formeranno validi tecnici agricoli in grado di competere con i loro concorrenti europei, ne sono degli esempi l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente « Alberto Maria Camaiti » di Pieve S. Stefano-Arezzo, situato in un contesto idoneo allo studio delle discipline della scuola, e l'istituto tecnico agrario « Vegni » di Cortona-Arezzo;

impegna il Governo

a considerare l'istruzione agraria, nella sua autonomia ed organizzazione, di preminente interesse nazionale e necessaria per frenare l'esodo delle giovani generazioni dalle zone rurali ed impedire il degrado territoriale.

(7-00720) « Muzio, De Murtas, Galdelli, Michelangeli ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a metà gennaio 1999 si sono dimessi tutti i membri di nomina governativa del comitato di controllo per il rispetto del codice di autoregolamentazione su tv-minori;

secondo il presidente dimissionario del suddetto comitato, presidente del tribunale per i minori di Roma, Luigi Fadiga, il codice che stabilisce i limiti oltre i quali

si ritiene che le trasmissioni televisive nuocciano ai bambini e agli adolescenti è rimasto un pezzo di carta;

in un momento nel quale anche dall'interno del mondo dei professionisti e degli autori arrivano critiche sempre più motivate sulla cattiva qualità della programmazione non può che turbare il disinteresse delle Istituzioni a favore di uno strumento, il comitato per l'autoregolamentazione, peraltro previsto da una legge, che si rivolge ad una specialissima platea di utenti, i minori, cui l'ordinamento e la comunità devono tutela;

le violazioni al codice sono ancora quotidiane e sotto gli occhi di tutti, anche dei bambini che i firmatari di questa « carta » pretendevano di voler tutelare;

le emittenti televisive nazionali e regionali non rispettano né le leggi per la tutela dei minori, né il codice di autoregolamentazione —:

se il Governo abbia già provveduto alla reintegrazione dei componenti dimissionari del comitato di controllo per il rispetto del codice di autoregolamentazione su tv-minori;

se da parte del Governo venga presa in considerazione come più volte promesso una forte ripresa di iniziativa per proseguire gli impegni assunti a tutela dei bambini;

se il Governo non ritenga opportuna una iniziativa legislativa che preveda sanzioni penali nel caso in cui le emittenti televisive non rispettino il codice di autoregolamentazione.

(2-01759)

« Buontempo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nel 1986 il comune di Grugliasco compilò un piano particolareggiato, attuativo del PRGC, successivamente modificato nel 1988 sulla base di una proposta redatta direttamente dagli operatori privati inte-

ressati alla realizzazione dell'intervento. In attuazione di tale piano nel primo semestre del 1989 vengono rilasciate alla società Galileo le concessioni edilizie con cui viene dato avvio alla realizzazione dell'insediamento commerciale; fanno poi seguito alcune varianti che prevedono (in particolare la n. 41 del 1992) un importante incremento sia in termini di superfici che di volumi così come attualmente esistente;

il DGR n. 78 - 40353 della regione Piemonte annulla parzialmente il piano particolareggiato afferente l'area su cui sorge il centro commerciale avendo individuato un eccesso di volumetria imputabile ad una erronea applicazione degli indici di cubatura ed al mancato computo delle vaste superfici delle gallerie e piazze commerciali oltre che dei vani tecnici;

il comune di Grugliasco recepisce l'annullamento e provvede immediatamente a sospendere i lavori ancora in corso presso l'insediamento commerciale (finitura della parte destinata ad albergo);

gli operatori commerciali [TRE.MA, Euromercato (e sue consociate), IKEA] e i costruttori (Galileo) ricorrono al Tar che respinge l'istanza (sentenza n. 448/1996, 8 maggio); segue analogo ricorso al Consiglio di Stato che in data 21 ottobre 1997 respinge gli appelli e conferma le sentenze impugnate;

nel frattempo la Standa, mandataria dei soggetti operanti nell'ambito dell'insediamento commerciale, presenta istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994; il comune adotta un provvedimento di determinazione del conguaglio dell'oblazione pari a 21 miliardi circa; gli operatori ricorrono al Tar Lazio che respinge l'istanza di sospensiva e determina in 1/3 del totale la somma da pagarsi in attesa del giudizio di merito, che verrà dopo la sentenza del Consiglio di Stato;

la pubblica amministrazione nell'intento di fare finalmente chiarezza sulle modalità del calcolo dell'oblazione, pone il quesito al ministero dei lavori pubblici —

Dipartimento di controllo del territorio — che risponde con un comunicato secondo cui la « nota 1 » della tabella degli importi dell'oblazione di cui alla legge n. 47 del 1985 modificata dalla legge n. 724 del 1994 non è applicabile al caso di specie; non specifica poi quale altra via seguire, tanto da portare alla necessità di una richiesta di ulteriori approfondimenti in merito trasmessa al ministero il 30 luglio 1998 e rimasta ad oggi senza risposta;

sulla base del parere ministeriale, gli operatori propongono istanza di riesame al Tar Lazio della precedente sentenza; la discussione avviene il 31 luglio 1997 con esito negativo per i ricorrenti. La situazione resta immutata;

parallelamente (l'amministrazione comunale formula una richiesta di conguaglio della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione dei manufatti, sulla base di un ricalcolo dello stesso redatto da una terna peritale nominata all'uopo); il conguaglio ammonta a circa 10 miliardi di lire, comprensive di sanzioni, interessi legali e rivalutazione monetaria. Ovviamente gli operatori privati hanno presentato ricorso, questa volta al Tar Lazio che recentemente ha inviato alla Corte costituzionale perché si esprima in merito alla competenza territoriale dell'organo di giustizia amministrativa;

la prima delle convenzioni sopra richiamate stipulata fra comune di Grugliasco e Galileo srl stabilisce le opere di urbanizzazione a corredo, che devono essere eseguite a prescindere dal costo effettivo e in tempi dati riportati nella convenzione medesima;

la seconda convenzione aggiunge all'oggetto contrattuale la possibilità di utilizzare una parte della superficie da realizzare quale superficie commerciale. In sostanza la « scatola » resta la stessa, ma aumentano all'interno le superfici commerciali. Inoltre stabilisce nuove ulteriori opere di urbanizzazione a corredo e i tempi per la realizzazione delle stesse;

la terza convenzione stabilisce la possibilità di eseguire opere sostitutive computate a misura;

a fronte del valore delle opere previste nelle tre convenzioni, stimato in lire 19.300.000.000, sono state eseguite opere per un totale di lire 13.150.000.000; restano da eseguire opere per un importo pari a lire 6.950.000 che, aggiornati, assommano a lire 8.500.000.000 circa. Questo a fronte di un'opera ormai completamente funzionante da oltre quattro anni;

e che, pertanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni;

a) in data 4 novembre 1988 la Galileo srl ed il comune di Grugliasco stipulavano la prima convenzione urbanistica. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni la Galileo srl, come previsto dalle leggi in materia, stipulava le « polizze fidejussorie cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 con la compagnia Unipol. Alla prima ne seguono altre, ciascuna in relazione alle successive concessioni edilizie (polizza n. 8351224, n. 16980614, n. 16980653), tutte accese presso la medesima compagnia assicuratrice;

b) a seguito dell'inadempienza della Galileo srl degli obblighi assunti, l'amministrazione comunale, con deliberazione n. 426 del 5 novembre 1998, procedeva all'incameramento dell'importo di lire 3.751.722.590 (relativo a opere di urbanizzazione previste nella convenzione e mai eseguite);

c) a fronte della disponibilità della Galileo srl a riprendere i lavori di urbanizzazione, con deliberazione n. 540 del 5 agosto 1997, il sub-commissario prefettizio (che svolgeva le funzioni di sindaco e consiglio comunale) sospendeva fino al 30 settembre 1997 la procedura di incameramento delle cauzioni;

d) la Galileo avvia il cantiere di costruzione di una delle strade d'accesso al centro commerciale, corso Tirreno, e sospende subito dopo i lavori (i cantieri aperti sono stati causa di incidenti automobilistici). Scaduta la data del 30 settembre 1997, la nuova amministrazione co-

munale, insediatasi nel frattempo a seguito delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, decideva di riavviare la procedura di incameramento delle cauzioni (delibera giunta comunale n. 122 del 31 marzo 1998);

e) la Unipol, con lettera del 7 luglio 1998 respingeva le richieste del comune del pagamento delle polizze, adducendo che l'annullamento parziale del piano particolareggiato operato dalle regione Piemonte e recepito in allora dal comune di Grugliasco, aveva travolto le convenzioni urbanistiche successive a cui attingevano le polizze; in realtà la deliberazione della giunta regionale aveva disposto l'annullamento parziale del piano particolareggiato limitatamente alle quantità edificabili eccedenti le previsioni del PRGC. Il piano particolareggiato rimaneva pertanto valido per la parte di cubatura edificatoria non eccedente quella prevista dal PRGC; rimanevano conseguentemente operanti le convenzioni urbanistiche stipulate e le polizze contratte a garanzia degli impegni assunti;

f) poiché la Galileo srl aveva già realizzato integralmente la cubatura originariamente prevista nel piano particolareggiato, aveva presentato domanda di condono edilizio per la parte che, secondo la delibera regionale richiamata, era risultata eccedente; non aveva però ultimato tutte le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni stipulate, tant'è che presentava domanda di condono edilizio per le opere realizzate in eccedenza;

g) il comune di Grugliasco richiedeva l'incameramento delle polizze così come precisato dall'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione di cui le polizze suddette e, a fronte dell'illegittimo rifiuto da parte della Unipol spa di corrispondere il pagamento di un ammontare pari all'importo delle opere che la Galileo srl non ha realizzato in conformità della convenzione, si vedeva costretto ad adire alla magistratura. A maggiore chiarimento, l'articolo 7 delle condizioni generali, sottoscritto da tutte le parti in allora, recita testualmente: « Il pagamento delle somme

dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società (Unipol Assicurazioni) entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso »;

la situazione venutasi a determinare ed evidenziata in premessa pone alcuni problemi di carattere generale che potrebbero richiedere l'attenzione di misure legislative atte a garantire meglio l'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione. Infatti:

le resistenze opposte dalla Unipol Assicurazioni hanno dilatato i tempi di realizzazione in economia di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire secondo modalità e tempi certi, addirittura definiti dalle convenzioni stipulate. La pubblica amministrazione subisce un danno evidente;

le società assicuratrici che operano nel ramo ne hanno anch'esse un danno perché è evidente che, essendo facoltà della pubblica amministrazione richiedere l'accensione di polizze bancarie (che prevedono il versamento dell'intera cifra garantita), l'insolvenza della Unipol incoraggia la fuga dalle polizze assicurative, ritenute non più sicure dal punto di vista dell'esigibilità;

i soggetti concessionari di opere pubbliche per le quali è prevista l'accensione di una polizza fidejussoria risultano anch'essi danneggiati in quanto, qualora la pubblica amministrazione si risolvesse a pretendere polizze bancarie, aumenterebbe il costo degli oneri che debbono sopportare per garantire la regolare esecuzione delle opere concesse o appaltate -:

se il Governo intenda condurre un'indagine per accertare il numero di conten-

ziosi aperti tra la pubblica amministrazione e le società assicuratrici in ordine al rispetto degli impegni contrattuali fidejussori e se intenda adottare misure di carattere generale per tutelare i diritti delle pubbliche amministrazioni a fronte di impegni disattesi dalle società assicuratrici, comprensivi della revoca all'autorizzazione ad operare nel ramo;

se nel caso evidenziato non si intendano attivare gli organi di vigilanza perché accertino i motivi del mancato rispetto contrattuale da parte della società Unipol Assicurazioni.

(2-01760) « Gardiol, Paissan, Galletti, Pecoraro Scanio, De Benetti, Procacci, Leccese, Turrone, Dalla Chiesa ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:

il film « Totò che visse due volte » di Cipri e Maresco è stato riconosciuto d'interesse culturale nazionale dalla Commissione consultiva per il cinema il 16 luglio 1997 ed in quanto tale il 22 dicembre 1997 è stato finanziato dalla Commissione per il credito cinematografico con 1 miliardo e 178 milioni;

secondo la normativa vigente in materia di cinema, il riconoscimento della qualità di film di « interesse culturale nazionale » da parte della Commissione consultiva per il cinema è subordinato al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di « significative » e « rilevanti » qualità artistiche e culturali o spettacolari;

una volta ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, il film passa al vaglio della Commissione per il credito cinematografico che valuta i requisiti tecnici di ammissibilità al finanziamento dei film e quantifica l'ammontare del finanziamento stesso sulla base di una perizia di congruità

effettuata da una società di certificazione di fiducia della BNL-sezione Credito cinematografico;

dopo ulteriori accertamenti di carattere bancario e dei costi effettivamente sostenuti dalle case di produzione, la BNL-sezione credito cinematografico provvede alla effettiva erogazione del finanziamento statale;

come riportato dal « Messaggero » di venerdì 2 aprile 1999, nei giorni scorsi la procura della Repubblica di Roma-est il rinvio a giudizio per vilipendio alla religione e truffa allo Stato italiano di Daniele Cipri e Francesco Maresco, dello sceneggiatore Calogero Iacolino e dell'amministratore della società Tea Nova srl, produttrice del film « Totò che visse due volte », Duilio Rean Mazzone;

i problemi giudiziari per i due registi di « Totò che visse due volte » sono nati dopo l'uscita della pellicola nei cinema, quando alcuni movimenti religiosi insieme all'Associazione famiglia domani, all'Associazione genitori cattolici e all'Associazione nazionale buoncostume hanno richiesto l'intervento della magistratura perché il film recava un'offesa alla religione e al buoncostume;

come riferito dalla stampa, il Procuratore Salvatore Vecchione, oltre a vedere se c'erano le offese alla religione, ha anche affidato ad un perito, dottor Cerea, il compito di stabilire quanto è costato alla produzione la messa in opera del film di Cipri e Maresco;

dalla perizia presentata dal dottor Cerea è emerso che i due registi e l'amministratore della società produttrice di « Totò che visse due volte » hanno speso per la realizzazione del film soli 583 milioni da qui la decisione del pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio anche per la truffa aggravata di erogazioni pubbliche;

l'udienza è stata fissata per il 16 aprile 1999 davanti al giudice per le indagini preliminari Laura Capotorto -;

se, alla luce dei fatti sopra esposti, non ritenga opportuno costituirsi parte civile nel procedimento che vede Ciprì e Maresco indagati per truffa aggravata allo Stato;

quali provvedimenti intenda assumere sia nei confronti dei responsabili della Commissione per il credito cinematografico che hanno quantificato l'ammontare del finanziamento concesso al film di Ciprì e Maresco e sia nei confronti dei responsabili della BNL-sezione credito cinematografico che hanno accertato i costi sostenuti dalla produzione di « Totò che visse due volte »;

quale siano i contenuti della perizia elaborata dalla BNL con la quale è stato stabilito l'ammontare del finanziamento statale concesso al film di Ciprì e Maresco;

se risulti che la sezione credito della BNL, prima di dare il nulla osta per l'erogazione del finanziamento statale, abbia effettuato i previsti accertamenti di carattere bancario e dei costi effettivamente sostenuti dalla casa di produzione del film « Totò che visse due volte » e quale sia il loro esito; se non ritenga opportuno promuovere un'indagine per verificare se i finanziamenti statali concessi negli ultimi due anni per la produzione di film d'interesse culturale nazionale siano stati congrui rispetto ai costi realmente sostenuti dalle case di produzione.

(2-01761)

« Rossetto ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere premesso che:

quali iniziative nell'ambito della propria competenza intenda porre in essere perché sia assicurato l'adeguamento del sistema bancario italiano ai nuovi tassi di interesse ufficiali entrati in vigore in base alla decisione presa dalla BCE, che ha

ridotto i tassi di riferimento di mezzo punto percentuale, posto che l'endemica resistenza da parte delle banche italiane ad allinearsi alla riduzione dei tassi attivi contrasta scandalosamente e vergognosamente con la prontezza di cui, invece, adeguano subito i tassi passivi.

(2-01762)

« Borghezio ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

LENTI, GIORDANO, MANTOVANI, NARDINI e VALPIANA. — *Ai Ministri della difesa, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Corriere Adriatico* in data 11 aprile 1999 è apparsa la notizia di un sopralluogo di alcuni ufficiali degli Stati Uniti d'America presso l'ospedale regionale Torrette di Ancona per il giorno 12 aprile 1999;

la notizia, come risulta dall'articolo di stampa, è stata confermata dal direttore generale Montesi e dal direttore sanitario Maffei dell'azienda ospedaliera i quali hanno altresì dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi e delle finalità del sopralluogo di due militari stranieri;

nel medesimo articolo di stampa si afferma che il sopralluogo non è stato richiesto dal ministero dell'interno;

la regione Marche e la Repubblica italiana non sono una colonia degli Usa e pertanto ufficiali militari statunitensi non hanno alcun diritto di effettuare sopralluoghi in strutture sanitarie pubbliche -;

se sia vero che militari statunitensi hanno effettuato un sopralluogo presso l'ospedale Torrette di Ancona;

in caso di risposta affermativa:

quale autorità nazionale o regionale della Repubblica italiana abbia autorizzato il sopralluogo;